

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 349/08 REG.DEC.

N. 5223 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)  
ha pronunciato la seguente

ANNO 2007

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 5223/2007 del 22/06/2007, proposto dal sig. D'Ambrosio Alfredo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Costantino Cocco, Fabrizio Lemme e Giuseppe D'Ambrosio, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cavour 10 presso l'avv. Costantino Cocco;

**contro**

la Regione Molise, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Palatiello, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura dello Stato;

il Consiglio Regionale del Molise, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palatiello, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura dello Stato;

l'Ufficio Elettorale Centrale Regionale c/o Corte d'Appello di Campobasso, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palatiello, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura dello Stato;

l'Ufficio Elettorale Centrale Circostrizionale di Isernia c/o il Tribunale di Isernia, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palatiello, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura dello Stato;

SC

l'Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale di Campobasso, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palatiello, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura dello Stato;

il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palatiello, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura dello Stato;

**e nei confronti di**

Sabatini Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto in Roma, Via Albalonga 7 presso il suo studio;

Berardo Adelmo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto in Roma, Via Albalonga 7 presso il suo studio;

Di Pasquale Camillo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto in Roma, Via Albalonga 7 presso il suo studio;

Tamburro Riccardo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto in Roma, Via Albalonga 7 presso il suo studio;

Pangia Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Domenico Santoro, con domicilio eletto in Roma, Viale Giulio Cesare 14 presso l'avv. Goffredo Maria Barbantini;

Leva Danilo, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Potente, con domicilio in Roma, Piazza Capo di Ferro 13 presso la Segreteria

Sezionale del Consiglio di Stato;

Bonomolo Michelangelo, non costituitosi;

Natalini Mauro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Roberto Giammaria, con domicilio eletto in Roma, Via Monte Senario, 86 presso il sig. Antonio Di Vincenzo;

Sozio Antonino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Scuncio e Mariella Antonilli, con domicilio eletto in Roma, Viale Angelico 39 presso il sig. Alfio Paglione;

Galasso Cosmo, non costituitosi;

Terzno Luig Pardo, non costituitosi;

Pallante Quintino Vincenzo, non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del TAR MOLISE - CAMPOBASSO n. 203/2007, resa tra le parti, concernente illegittima proclamazione di consiglieri regionali;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Molise, Consiglio Regionale del Molise, Ufficio Elettorale Centrale Regionale c/o Corte Appello CB, Ufficio Elettorale Centrale Circos Isernia c/o Tribunale IS, Ufficio Elettorale Centrale Circoscr. Campobasso, Ministero dell'Interno, Sabatini Stefano, Berardo Adelmo, Di Pasquale Camillo, Tamburro Riccardo, Pangia Michele, Leva Danilo, Natalini Mauro e Sozio Antonino;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto il dispositivo n. 595/2007;

Alla pubblica udienza del 18 Dicembre 2007, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati C. Cocco, V. Colalillo, G.D. Santoro, G. Ruta e R. Giammaria;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### FATTO

L'appello, proposto dal Senatore Alfredo D'Ambrosio quale candidato nella lista UDEUR per la circoscrizione di Isernia, concerne le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise tenutesi il 5 e 6 novembre 2006. Segnatamente, la questione da risolvere riguarda l'assegnazione dei seggi residuati in sede di collegio unico regionale dopo la ripartizione secondo il quoziente elettorale regionale: si tratta di cinque seggi nella specie attribuiti ai gruppi di liste aventi maggiori resti e che invece, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere suddivisi soltanto tra le liste che avessero raggiunto almeno un quoziente elettorale regionale: un conto sarebbero i resti, altro conto sarebbero i voti residuati.

Le Amministrazioni intimete si sono costituite in giudizio ed hanno concluso per il rigetto del gravame sulla scorta del rilievo che l'art. 15, commi 10 e 11, della l. 108/68 è costantemente interpretato nel senso che il riparto dei seggi residuali deve tener conto anche dei voti di lista che non esprimono un quoziente elettorale intero.

Analoga posizione è assunta dai controinteressati i quali,

da diversi angoli prospettici, sostengono che il concetto di resto non si differenzia, ai fini considerati, da quello di voto residuo.

Nel corso dell'udienza pubblica del 18 dicembre 2007, l'avv. Gian Domenico Santoro, difensore del dott. Michele Pangia, ha prodotto un certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense in data 4 dicembre 2007 dal quale risulta che l'avv. Giuseppe D'Ambrosio, difensore dell'appellante non risulta iscritto nell'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Alla stessa udienza del 18 dicembre 2007 la causa è passata in decisione.

#### DIRITTO

Si può prescindere dall'eccezione di inammissibilità formulata dal difensore dell'appellato in udienza pubblica – eccezione che, peraltro, ad una sommaria delibazione, si presenta non priva di margini di fondatezza (a norma dell'art. 85 c.p.c., applicabile anche ai giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato, la validità dell'autenticazione della firma della parte apposta sulla procura speciale *"va di pari passo all'abilitazione a difendere in giudizio, cosicché è invalida l'autenticazione del mandato in calce al ricorso in appello da un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ancorché il mandato sia rilasciato a favore di avvocato abilitato"*: cfr. Cons. St., Sez. V, 28 settembre 2007, n. 4998; id., 28 gennaio 2005, n. 177; id., 12 maggio 2003, n. 2515; nella

specie, la procura rilasciata in calce all'atto di appello in data 15 giugno 2007 risulta autenticata dall'avv. Giuseppe D'Ambrosio, il quale, come da certificazione del C.N.F. in atti, non è abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori) – in quanto l'appello in esame è infondato nel merito.

L'art. 15, commi 10 ed 11 l. n. 108/1968 è costantemente interpretato nel senso per cui, ai fini del riparto di residuali seggi, vanno utilizzati anche i voti di lista che non esprimono un quoziente elettorale intero, ma che si concretizzano, dopo l'operazione divisionale per l'individuazione del quoziente medesimo, in resti superiori a quelli ottenuti da altre liste che tale quoziente, invece, hanno raggiunto (cfr. Cons St., Sez. V, n. 111/1990; id., n. 604/1982; TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 551/1990).

Infatti, il concetto di “resto” va considerato in rapporto a tutte le operazioni divisionali effettuate e, quindi, costituiscono resti utili anche i voti residuati delle liste che a seguito della suddetta operazione non raggiungono un quoziente intero.

Del resto, al di là della terminologia adoperata, resti e voti residui rappresentano in ogni caso preferenze validamente espresse dall'elettorato e, pertanto, non appare congruo che, una volta attribuiti i seggi in base ad una cifra elettorale che permetta di raggiungere un quoziente intero, i voti delle restanti liste non vengano utilizzati per l'assegnazione degli ulteriori seggi pur esprimendo in maggiore misura assoluta (per essere di fatto

numericamente superiori rispetto ai voti inutilizzati in capo a liste che hanno raggiunto il quoziente elettorale intero) il grado di preferenza di parte dell'elettorato (ad es., nella specie, l'UDEUR con 2712 resti avrebbe, seguendo le tesi dell'appellante, un ulteriore seggio, mentre Rifondazione Comunista con 7495 voti di preferenza nessun seggio).

La particolarità del caso consente di compensare le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 Dicembre 2007 con l'intervento dei Sigg.ri:

Pres. Emidio Frascione

Cons. Claudio Marchitello

Cons. Marco Lipari

Cons. Caro Lucrezio Monticelli

Cons. Nicola Russo Est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Nicola Russo

F.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

F.to Cinzia Giglio

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**  
**il 6-02-2008**  
**(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)**  
**p. IL DIRIGENTE**  
**f.to Francesco Cutrupi**